



# *STATUTO COMUNALE*

- Approvato con Deliberazione Consiliare n. 110 del 30.11.2016

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### ART. 1 AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune di Cortona e' un Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e libert ;
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alle quali si ispira e rende conformi lo Statuto ed i Regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della comunit ;
3. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie,   effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
4. L'autonomia conferisce agli organi elettivi e alla dirigenza dell'organizzazione dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilit , il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto ed i Regolamenti, osservando i principi di equit , imparzialit  e buona amministrazione.

#### ART. 2 SEDE ED ELEMENTI DISTINTIVI

1. La sede del Comune   nel Palazzo Comunale della citt  di Cortona. Sono aperti uffici distaccati anche in altre localit  del territorio comunale;
2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, un proprio gonfalone rappresentato da un drappo rosso, ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma del leone alato, d'argento, allumato di rosso, aureola d'oro, tenente con entrambe le zampe anteriori il libro. Iscrizione in oro recante la denominazione della Citt . Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. Il gonfalone e lo stemma sono iscritti nel libro araldico degli Enti Morali;
3. Il Comune, in base alle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, disciplina l'uso dello Stemma e del Gonfalone in cerimonie e manifestazioni pubbliche, nonch  i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio qualora sussistano particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario, e le relative modalit ;
4. Il Comune pu  inoltre fregiarsi di altro simbolo o immagine, sempre che riferiti ad un suo aspetto storico o culturale, il cui uso sar  disciplinato con apposito regolamento;
5. Il territorio del Comune di Cortona   costituito dal Capoluogo e dalle frazioni storicamente individuate.

#### ART. 3 LO STATUTO

1. Lo Statuto   l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la comunit  Cortonese, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dal T.u.e.l.

2. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune, ed in particolare definisce le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
3. Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza tra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

#### ART. 4 I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete l'adozione, la modifica e l'abrogazione;
2. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ed ogni altro ambito attinente al funzionamento concreto della sfera gestionale;
3. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dalla normativa comunitaria e secondo le disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
4. I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi della legge sono pubblicati all'Albo Pretorio nei termini legali previsti ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

#### ART. 5 AZIONI POSITIVE PER REALIZZARE LA PARITÀ TRA I SESSI

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi;
2. Garantisce, nel rispetto del principio di pari opportunità e secondo le disposizioni di legge, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli organi collegiali non elettivi, nelle rappresentanze del Comune, negli enti partecipati e negli organi delle società a controllo pubblico di cui è socio;
3. Si impegna per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti;
4. Adotta azioni e misure, volte a garantire un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione alla libertà di autodeterminazione della donna e all'eliminazione delle situazioni di molestie e di violenze sessuali, comprese le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;
5. La piena attuazione dei principi contenuti nel presente articolo è demandata alla Commissione Consiliare Permanente Pari Opportunità, o altro strumento di partecipazione individuato dal Consiglio Comunale.

ART. 6  
PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il Comune di Cortona attua e sperimenta un sistema di relazioni partecipate su determinate materie amministrative riguardanti la città e il territorio, ritenute di particolare rilievo ed interesse per la cittadinanza e per un'effettiva partecipazione popolare, che saranno individuate con apposito regolamento;
2. Il Comune di Cortona a ricercare un'effettiva e responsabilizzata partecipazione per il raggiungimento di soluzioni ottimali, con la più ampia condivisione possibile, garantisce un'efficace, completa e imparziale informazione sull'operato e le scelte dell'Amministrazione attraverso vari sistemi di comunicazione con i cittadini.

ART. 7  
DIRITTI DI CITTADINANZA

1. Il Comune svolge le sue attività istituzionali nel riconoscimento dei valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce pari dignità alle persone nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e alla disabilità;
2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere allo svolgimento delle attività dell'amministrazione locale assicurando la collaborazione dei cittadini alla gestione dei servizi e dei beni comuni.

ART. 8  
GARANZIA DEI DIRITTI INDIVIDUALI E DELLA COMUNITA'

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, di cui garantisce l'esercizio dei diritti individuali, della promozione del lavoro, della democrazia, della libertà, della eguaglianza, della giustizia sociale, della solidarietà, della pace e non violenza sanciti dalla Costituzione;
2. Favorisce e sviluppa i rapporti con le altre istituzioni civili e religiose presenti nel territorio e con altri Enti locali, per la realizzazione di interessi comuni e può aderire ad associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione degli interessi della propria comunità

ART. 9  
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell'ambito delle proprie finalità, principi e programmi.

ART. 10  
SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

1. Il Comune favorisce la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano. Promuove e sostiene iniziative intese a

rafforzare la solidarietà fra popoli attraverso forme di cooperazione con organizzazioni nazionali, europee ed internazionali ed attua scambi e gemellaggi con città di tutto il mondo;

2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione;
3. Favorisce l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri, a cui garantisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza e all'integrazione.

#### ART. 11 CULTURA

1. Il Comune di Cortona valorizza e sostiene concretamente il proprio patrimonio culturale, museale, archeologico e teatrale, in tutte le sue funzioni ed attività;
2. A tal fine assumono particolare rilievo le funzioni e le attività del Museo dell'Accademia Etrusca e del Comune di Cortona (MAEC);
3. Con tali strumenti valorizza gli ambiti promozionali, turistici del territorio per realizzare, coesione sociale, sviluppo economico e promozione di Cortona;
4. Tutela inoltre attività legate alle espressioni di lingua, di costume, tradizioni e folklore locale, tipiche del territorio e della comunità.

#### ART. 12 ISTRUZIONE

1. Il Comune opera perché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura;
2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi;
3. Il Comune promuove la crescita culturale dei propri cittadini, favorendo l'apprendimento scolastico, sostenendo con idonei interventi complementari l'attività didattica di tutte le Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, dotandosi delle strutture culturali di livello superiore e potenziandole.

#### ART. 13 TUTELA DELLA PERSONA

1. Il Comune concorre a tutelare e garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita, alla maternità e paternità ed alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente;
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per concorrere allo stato di benessere fisico, psichico e sociale della collettività, anche previ accordi con altri Enti, nonché con il Servizio Sanitario Nazionale.